

Tariffa delle procedure giudiziarie civili

emanata dal Governo il 9 dicembre 1985

giusta gli art. 2, 6 e 7 dell'ordinanza del Gran Consiglio del 29 maggio 1985 sulle spese di procedura e sulle indennità delle procedure giudiziarie civili

I. Spese d'ufficio

1. TASSE GIUDIZIARIE

Art. 1¹⁾

Nella procedura dinanzi al presidente di circolo quale conciliatore la tassa giudiziaria comporta

Procedura di conciliazione

da fr. 50.– a 400.–

Art. 2²⁾

Nelle pratiche civili per contestazioni di carattere patrimoniale, per le tasse giudiziarie valgono le seguenti aliquote:

Procedure di prima istanza
a) Cause per contestazioni di carattere patrimoniale

- | | | | | |
|---|--------|---------|---|----------|
| a) in caso di procedura dinanzi a un giudice unico | da fr. | 100.– | a | 3 000.– |
| b) in caso di procedura dinanzi alla commissione del tribunale distrettuale | da fr. | 500.– | a | 8 000.– |
| c) in caso di procedura dinanzi al tribunale distrettuale | da fr. | 1 000.– | a | 20 000.– |
| d) in caso di procedura dinanzi al Tribunale cantonale | da fr. | 500.– | a | 20 000.– |
| e) in caso di procedura dinanzi al giudice unico del Tribunale cantonale | da fr. | 100.– | a | 2 000.– |

Art. 3³⁾

Nelle cause che non hanno carattere patrimoniale la tassa giudiziaria comporta

b) Cause che non hanno carattere patrimoniale

da fr. 500.– a 8 000.–

¹⁾ Testo giusta DG del 13 ago. 2002

²⁾ Testo giusta ordinanza governativa sull'adeguamento e sull'abrogazione di ordinanze governative alla LOG art. 1, n. 2, AGS 2007, FUC 1046; entrato in vigore il 1° gen. 2008

³⁾ Testo giusta DG del 13 ago. 2002

Nel caso di decisioni della commissione del tribunale distrettuale nelle procedure di adozione e quale autorità di prima istanza nelle questioni di tutela

da fr. 100.– a 3 500.–

Art. 4 ¹⁾

c) Altre procedure Per quanto non esistano norme speciali del diritto federale o cantonale, la tassa giudiziaria comporta:

- a) nelle procedure sommarie, segnatamente nel caso di precetti giudiziari, per le prove a futura memoria
- b) se vengono ordinate delle misure o emessi decreti su istanza unilaterale oppure in base a trattamento giudiziario (art. 1 sgg., 8 LICC ²⁾, art. 1 disp. CO ³⁾)

da fr. 50.– a 3 500.–

da fr. 50.– a 4 000.–

Art. 5 ⁴⁾

Procedure di seconda istanza

Nella procedura dei rimedi legali la tassa giudiziaria comporta

- a) per il Tribunale cantonale quale autorità d'appello
- b) ⁵⁾per il Tribunale cantonale quale autorità di ricorso
- c) ⁶⁾per il giudice unico del Tribunale cantonale quale autorità di ricorso
- d) per la commissione del tribunale distrettuale quale autorità di vigilanza sulle questioni di tutela

da fr. 500.– a 20 000.–

da fr. 100.– a 5 000.–

da fr. 100.– a 2 500.–

da fr. 100.– a 3 000.–

¹⁾ Testo giusta DG del 13 ago. 2002

²⁾ CSC 210.100

³⁾ Corretto è: art. 2 OE del CO, CSC 210.200

⁴⁾ Testo giusta DG del 13 ago. 2002

⁵⁾ Testo giusta ordinanza governativa sull'adeguamento e sull'abrogazione di ordinanze governative alla LOG art. 1, n. 1, AGS 2007, FUC 1046; entrato in vigore il 1° gen. 2008

⁶⁾ Testo giusta ordinanza governativa sull'adeguamento e sull'abrogazione di ordinanze governative alla LOG art. 1, n. 1, AGS 2007, FUC 1047; entrato in vigore il 1° gen. 2008

- e) per i precetti giudiziari d'ufficio e contro decreti presidenziali ai sensi dell'art. 237 CPC ¹⁾ da fr. 200.– a 4 000.–

Art. 6

¹ In caso di ritiro o riconoscimento della querela nonché di transazione la Cassi particolari
tassa giudiziaria deve essere adeguatamente ridotta.

² In caso di procedure particolarmente voluminose o difficili la tassa giudiziaria può essere aumentata al massimo della metà delle aliquote massime previste negli articoli da 1 a 5.

Art. 7

¹ In caso di cause per contestazioni di carattere patrimoniale con un valore litigioso di oltre 5 000 franchi può essere calcolato un supplemento della Supplemento sul
tassa giudiziaria pari al massimo al 2 per cento del valore litigioso da giudicare in prima istanza e al massimo allo 0,5 per cento in seconda istanza. valore litigioso

² Se avviene una prosecuzione per una sola parte del valore litigioso, la stessa è decisiva per la determinazione del supplemento al valore litigioso. Detto supplemento non può superare nel suo insieme l'importo di 50 000 franchi per la pratica singola.

³ Se la vertenza viene composta senza sentenza, può essere calcolato al massimo il 50 per cento delle aliquote di cui sopra. Se l'azione decade prima dell'inizio dell'istruzione del processo da parte del giudice, tale supplemento può comportare al massimo il 25 per cento.

2. TASSE DI SCRITTURA

Art. 8

¹ ²⁾ Le tasse di scrittura per ogni pagina iniziata ammontano Aliquote

- a) per la compilazione di decisioni, per il verbale del trattamento, per disposizioni, nonché per la corrispondenza relativa al processo e le citazioni a fr. 16.–
- b) per ogni copia fotostatica fatta nell'ambito della procedura a fr. 1.–

² Non possono essere riscosse tasse di scrittura o per copie fotostatiche per documenti che rimangono agli atti.

¹⁾ CSC 320.000

²⁾ Testo giusta art. 18 n. 3 dell'ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative del 12 dic. 2006; entrato in vigore il 1° gen. 2007

II. Indennità dei testimoni, periti e traduttori ¹⁾**Art. 9 ²⁾****Art. 10**

Periti, traduttori

¹ Prima di impartire un incarico a un perito di regola occorre chiedere un preventivo delle spese. Questo deve essere reso noto alle parti prima di impartire l'incarico. L'indennità del perito viene fissata in base alla nota dell'onorario presentata e al preventivo.

² L'indennità per le traduzioni viene fissata d'intesa con il traduttore in base al tempo impiegato e alla difficoltà dell'incarico.

Art. 11

Testimoni

¹ Ai testimoni convocati per essere interrogati in un processo deve essere versata un'indennità di 20 franchi all'ora, al massimo tuttavia 100 franchi per la giornata intera. Il tempo per il quale il testimone viene indennizzato comprende il viaggio di andata e ritorno e l'intera durata della necessaria permanenza sul luogo del tribunale.

² L'indennità per informazioni scritte di privati si conforma al capoverso 1.

³ Per ogni pasto principale da consumare, per il pernottamento e le spese di viaggio fanno stato le aliquote del momento valide per i funzionari del Cantone.

Art. 12

Entrata in vigore

La presente tariffa entra in vigore il 1° gennaio 1986.

¹⁾ Testo giusta DG del 27 mar. 2000

²⁾ Abrogazione giusta DG del 27 mar. 2000